



R.G. n. 8143/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Marasà ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8143 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

████████████████████, nato a ██████████ il
██████████ C.F. ██████████ elettivamente domiciliato in
██████████ nella ██████████ presso lo studio dell'Avv.
██████████ che lo rappresenta e difende per procura in
calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

– opponente –

CONTRO

██████████ in persona del legale rappresentante
pro-tempore, P.IVA ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
nella ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████
che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti;

– opposta –

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti di finanziamento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex

art. 83, comma 7, lett h) del D.L. n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020, per la trattazione dell'udienza del 14.5.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Tribunale di Palermo dei 10 – 13 aprile 2015, con cui all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della [REDACTED], della complessiva somma di euro 35.482,87, oltre spese del procedimento monitorio, a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento chirografario n. [REDACTED] stipulato il 18.06.2013, oltre interessi convenzionali.

Il [REDACTED] in particolare, sulla base delle argomentazioni esposte in atto di citazione, ha eccepito:

1) la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo *“per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB”*;

2) l'erroneità della somma ingiunta ed il proprio conseguente diritto alla rideterminazione del saldo previa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. a causa della pattuizione di interessi usurari, in relazione sia al rapporto di finanziamento oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, sia ai rapporti di cui ai precedenti contratti di finanziamento n. [REDACTED] e n. [REDACTED] stipulati dallo stesso opponente con [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente in data 25.6.2007 e 10.12.2007 e già estinti;

3) la vessatorietà e la conseguente inefficacia delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la previsione del pagamento di penali e di interessi di

mora nel caso di ritardato versamento delle rate.

L'opponente ha pertanto chiesto al Tribunale, in atto di citazione, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, *“accertando, ritenendo e dichiarando inoltre la nullità totale e/o parziale dei contratti di finanziamento nn. [REDACTED] e [REDACTED], nonché la loro usurarietà, e/o comunque, con riferimento al contratto di finanziamento n. [REDACTED] la vessatorietà, abusività ed inefficacia delle clausole relative al “tasso di mora”, alla “indennità di ritardato pagamento” ed alla “penale di decadenza dal beneficio del termine”, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, il diritto dell'opponente alla riliquidazione dei relativi rapporti dare/avere ed al ricalcolo del corretto saldo che ne deriva anche in considerazione dei versamenti rateali e/o comunque di tutti i pagamenti che verranno provati in corso di causa anche con riferimento agli estinti finanziamenti n. [REDACTED] del 10.12.2007, e n. [REDACTED] del 25.06.2007”.*

Tempestivamente costituitasi in giudizio, [REDACTED] ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. *ex adverso* formulata in ordine al contratto di finanziamento (n. [REDACTED]) dedotto con il ricorso per decreto ingiuntivo ed eccependo, in ordine alla domanda riconvenzionale del [REDACTED] riguardante i precedenti rapporti di finanziamento n. [REDACTED] e n. [REDACTED], la sua inammissibilità, stante l'estraneità di tali precedenti rapporti al procedimento monitorio e, comunque, la carenza di interesse dell'opponente ad agire in relazione ai due medesimi rapporti, in ra-

gione della loro avvenuta estinzione.

Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., il [REDACTED] oltre che insistere per l'accertamento dell'usurarietà dei menzionati rapporti di finanziamento e per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., ha chiesto al Tribunale di accertare *“la divergenza e/o indeterminatezza del TAEG dichiarato in atti con quello effettivamente applicato ai rapporti in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria...con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 125-bis TUB, 6° e 7° comma”*.

Istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile, la causa, dopo essere stata assegnata allo scrivente giudicante con provvedimento del Presidente di Sezione del 16.05.2019, è stata rinviata all'udienza del 14.05.2020 nella quale, assunte le conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 83, comma 7, lett h) del D.L. n. 18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27/2020), è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..

Con riferimento al primo motivo di opposizione, va respinta l'eccezione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo *“per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB”*.

La doglianza in questione – con la quale l'opponente sostanzialmente eccepisce la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per un presunto difetto di prova del credito azionato in via monitoria – è infondata alla luce dell'avvenuta produzione, da parte della [REDACTED] [REDACTED], già nell'ambito del procedimento monitorio, dell'estratto

conto ordinario avente ad oggetto la specifica elencazione dei movimenti relativi all'intera durata del rapporto di finanziamento dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. 3 Civ., 19.10.2016 n. 21092 in ordine al valore probatorio dell'estratto conto nel giudizio ordinario di cognizione).

Con riferimento al secondo motivo di opposizione, è opportuno in primo luogo precisare che [REDACTED], laddove, in atto di citazione, ha chiesto al Tribunale di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., il carattere in tesi usurario non solo degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento (n. [REDACTED] del 18.06.2013) *ex adverso* dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche di quelli pattuiti nei precedenti – e già estinti – contratti di finanziamento n. [REDACTED] del 25.6.2007 e n. [REDACTED] del 10.12.2007, ha formulato un'eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale così come invece dedotto dalla società opposta in comparsa di costituzione e risposta. A tale conclusione si perviene rilevando che l'opponente ha chiesto il predetto accertamento non al fine di ottenere, in ordine ai due pregressi finanziamenti del 2007, una pronuncia positiva (sul loro carattere usurario e sulla loro conseguente gratuità) suscettibile di passaggio in giudicato, ma un mezzo per paralizzare la pretesa di pagamento azionata in via monitoria da [REDACTED] in via monitoria sul solo contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato il 18.06.2013. Tanto emerge da quella parte dell'atto di opposizione (cfr. pag. 9) in cui il [REDACTED] deduce che, una volta determinati gli

importi indebitamente percepiti da ██████████ sia in forza del contratto di finanziamento del 2013 sia in forza dei prestiti contratti nel 2007, *“gli stessi andranno compensati con il presunto credito azionato in monitorio, già depurato degli importi non dovuti in conseguenza della sua rilevata usurarietà; **qualora da detti ricalcoli dovesse emergere un saldo a credito per l’odierno opponente ci si riserva sin d’ora di agire in separato giudizio per l’integrale recupero**”*. Sul punto, trova dunque applicazione il consolidato principio secondo il quale *“La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall’attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l’estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall’attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronuncia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”* (così Cass. 25.10.2016 n. 21472; cfr. anche Cass. 13.6.2013 n. 14852 e Cass. 24.9.2010 n. 20178). Del resto, anche a voler qualificare come domanda riconvenzionale l’accertamento richiesto dall’opponente in ordine al carattere usurario degli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento del 2007, l’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dall’opposta non potrebbe trovare accoglimento, dovendosi comunque procedere

all'esame del merito della difesa svolta dal [REDACTED] (considerato che quest'ultimo nel presente giudizio riveste la qualità di convenuto in senso sostanziale), alla luce del principio secondo il quale *“laddove il convenuto invochi un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle sue pretese, sull'assunto che da esso deriverebbe la nullità o la totale o parziale inefficacia di quest'ultimo, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore, e ne chieda in via riconvenzionale l'accertamento, anche con la eventuale conseguente condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto in base a tale prospettazione, nell'ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice”* (cfr. Cass. 25.10.2016 n. 21472).

Ciò precisato, la questione della dedotta usurarietà dei finanziamenti oggetto del giudizio va affrontata procedendo, prima di soffermarsi sulla verifica relativa al caso concreto, ad un inquadramento generale dei termini del problema, partendo dall'esame dell'ipotesi di c.d. *“usura genetica”*, sanzionata sul piano penale dall'art. 644 c.p. e su quello civile dall'art. 1815, comma 2, c.c., ai fini della quale occorre avere riguardo al momento della pattuizione (art. 1 del D.L. 29.12.2000 conv. nella Legge 28.02.2001 n. 24).

Orbene, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. *ex multis* Cass., Sez. II pen., n. 46669/2011) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 del D.L. n.

394/2000, *“ai fini della determinazione del tasso d’interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”*.

L’ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall’art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l’usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell’interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all’erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.

La Suprema Corte (sez. I civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/2013, ha altresì avuto modo di affermare che *“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003)”. Il principio è stato ribadito in motivazione (tra le altre) anche dalla sentenza n. 12965/2016 (che pure se n’è discostata in materia di c.m.s. per il periodo anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 2/2009, salvo poi essere superata sul punto dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione).*

Nella prassi applicativa, tuttavia, tale essenziale indicazione, che nel rispetto dello spirito della norma tende a disegnare il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari con la trasparenza e l'oggettività proprie di una fotografia, risulta sostanzialmente ignorata se è vero che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, adottate dalla Banca d'Italia, escludono, espressamente, quali oneri oggetto di rilevazione *“gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”*.

Nei decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. e nella relativa nota metodologica, in modo pressoché costante dal 2003, gli interessi di mora sono esclusi infatti dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi (e rilevati “separatamente”, nella misura media pari a 2,1 punti percentuali, dato finale di un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 e apparentemente non più rivisitata in seguito).

Invero **il meccanismo delineato dalla Legge n. 108/1996 impone** – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento - **di adottare i criteri utilizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)** che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a classificare le operazioni (con apposito D.M.) per categorie omogenee *“tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie”*. **Tanto è disposto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644, comma 3, c.p.**, demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di

mercato rilevati.

I criteri adottati dal M.E.F. sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione dei tassi soglia relativi a ciascuna operazione secondo il meccanismo delineato dagli artt. 644, comma 3, c.p. e 2 della Legge n. 108/1996 (né il giudice può sindacare in alcun modo l'operato delle predette autorità laddove, nonostante l'esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l'incidenza degli interessi di mora).

Le istruzioni della Banca d'Italia non sono tuttavia in alcun modo vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l'eventuale usurarietà di un'operazione, identificando le componenti del costo dell'operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni (di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate) dettate dall'art. 644, comma 4, c.p..

L'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale che, valorizzando il concetto di costo complessivo dell'operazione e azzerando le differenziazioni tra le singole componenti, correttamente esclude la creazione di zone franche rispetto all'applicazione della disciplina imperativa di cui alla Legge n. 108/1996, rende tuttavia necessarie talune precisazioni; precisazioni che prendono le mosse da una verifica in ordine al differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori.

Secondo l'impostazione tradizionale, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito, i secondi assolvono, a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

E' tuttavia innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento.

Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio; da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo.

Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815, comma 2 c.c., che non sono dovuti solo gli interessi moratori.

In quest'ultimo caso, quindi, la nullità parziale comminata dall'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.

Dalle considerazioni sopra svolte discende, dunque, che la verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora, ma eseguita in

modo autonomo rispetto a ciascuna delle due tipologie di interessi (senza quindi sommarli tra loro), ed inoltre che, in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644, comma 4, c.p., non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro, con esclusione limitata ad imposte e tasse.

Nel caso di specie, come evidenziato nella relazione di c.t.u. del 11.12.2017 in atti (cfr. pagg. da 12 a 15), i rapporti di cui si controverte sono contratti di finanziamento chirografario a tasso fisso, nella misura del 8,84% quello n. [REDACTED] del 25.6.2007 (già estinto) avente ad oggetto la concessione in prestito di un capitale di euro 10.000,00, nella misura del 7,70% quello n. [REDACTED] del 10.12.2007 (già estinto) avente ad oggetto la concessione di un capitale di euro 60.000,00 e nella misura del 7,45% quello n. [REDACTED] del 18.6.2013 avente la concessione in prestito di un capitale di euro 33.440,77.

I piani di ammortamento dei tre contratti di finanziamento prevedono il rimborso di rate periodiche posticipate comprensive di una quota di capitale predeterminata in misura crescente e gli interessi via via maturati.

Ebbene, deve escludersi che ricorra, con riferimento ai tre contratti di finanziamento in questione, l'ipotesi di usura genetica del tasso corrispettivo, dovendosi osservare, sulla scorta dei completi accertamenti svolti dal nominato consulente tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 16 e 17 della relazione del 11.12.2017) nel rispetto dei quesiti postigli alla luce dei principi illustrati, che:

- in relazione al finanziamento n. [REDACTED] del 25.6.2007, il

T.A.N. del 8,84%, il T.A.E.G. indicato in contratto nella misura del 9,20% ed il T.A.E.G. ricalcolato dal c.t.u. nella misura del 10,62% sono inferiori al tasso soglia del 15,345% in vigore al momento della stipula del contratto (secondo trimestre 2007) per la categoria *“credito personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”*;

- in relazione al finanziamento n. ██████████ del 10.12.2007, il T.A.N. del 7,70%, il T.A.E.G. nella misura indicata in contratto del 8,03% ed il T.A.E.G. ricalcolato dal c.t.u. nella misura del 8,74% sono inferiori al tasso soglia del 15,465% in vigore al momento della stipula del contratto (quarto trimestre 2007) per la categoria *“credito personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”*;

- in relazione al finanziamento n. ██████████ del 18.6.2013, il T.A.N. del 7,45%, il T.A.E.G. indicato in contratto nella misura del 7,79% ed il T.A.E.G. ricalcolato dal c.t.u. nella misura del 9,69% sono inferiori al tasso soglia del 19,125% in vigore al momento della stipula del contratto (secondo trimestre 2013) per la categoria *“credito personale”*.

Sulla scorta degli accertamenti svolti dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve parimenti escludersi, con riferimento al contratto di finanziamento n. ██████████ del 18.6.2013 (gli altri due finanziamenti, infatti, sono stati già regolarmente estinti dal mutuatario), l'ipotesi di usurarietà del tasso di mora sia nella misura del 14,60% indicata in contratto, sia in quella ricalcolata dal c.t.u. nella misura del 15,30% secondo la formula del T.A.E.G. (includendovi cioè tutte le somme richieste al mutuatario alla data di decadenza al beneficio del termine e quindi anche le penali), essendo anch'esso inferiore al tasso soglia (cfr. pag. 18 della rela-

zione peritale del 11.12.2017). Dall'accertamento della legittimità – perché inferiore al tasso soglia – della complessiva misura dell'interesse di mora pattuito nel contratto di finanziamento n. ██████████ del 18.6.2013 scaturisce l'infondatezza del terzo motivo di opposizione, **do-**
vendosi escludere che il medesimo contratto, nel caso di ritardato paga-
mento delle rate, abbia imposto al mutuatario il pagamento di interessi di
mora e di penali di importo manifestamente eccessivo così come previsto
dall'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo, sul punto invocato
dall'opponente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni di nullità formulate dall'opponente ex art. 1815, comma 2, c.c. (incluse quella riconvenzionale riguardante i finanziamenti stipulati nel 2007) sono infondate.

Osserva poi il Tribunale che, a differenza di quanto sostenuto dalla società opposta nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la circostanza che il ██████████ abbia per la prima volta eccepito nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la nullità dei summenzionati contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B. per la presunta divergenza tra il T.A.E.G. indicato contrattualmente e quello effettivamente applicato nell'ambito dei medesimi rapporti, non preclude di per sé l'esame della medesima questione.

La doglianza in questione, infatti, configura un'eccezione in senso lato, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c. sempre che ne ricorrano i presupposti applicativi e risultino provate le circostanze su cui essa si fonda (cfr. Cass. 20.5.2010 n. 12353).

Ebbene, nel caso di specie difettano, con riferimento a tutti i rapporti di finanziamento oggetto del giudizio, i presupposti sostanziali per la rilevanza d'ufficio della nullità prevista dall'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B. – secondo cui sono nulle le clausole contrattuali relativi a costi che, in violazione dell'art. 121, comma 1, lett. e) dello stesso T.U.B., non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. – e conseguentemente non ricorrono i presupposti per la rideterminazione del T.A.E.G. ai sensi del settimo comma del medesimo articolo.

In particolare, si osserva anzitutto che l'attuale disciplina normativa sul "Credito ai consumatori" di cui al combinato degli artt. 125 bis e 121 del T.U.B. non può trovare applicazione nell'ambito dei contratti di finanziamento n. 20036976389314 del 25.6.2007 e n. 20036976389315 del 10.12.2007, considerato che essa è stata per la prima volta introdotta nel Testo Unico Bancario dal D.lgs. 13.8.2010 n. 141, entrato in vigore successivamente alla stipula dei due medesimi contratti.

La normativa sul "Credito al consumo" dettata dal T.U.B. antecedentemente all'emanazione del D.lgs. n. 141/2010, infatti, non prevedeva la nullità delle clausole contrattuali relativi a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G., ma disponeva, all'art. 124, unicamente la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate e, quindi, un'ipotesi di nullità diversa da quella ora in questione.

Con riferimento al contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato il 18.06.2013 (dunque successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010) va osservato, sulla base degli accertamenti svolti dal

nominato c.t.u., che la discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello ricalcolato dallo stesso consulente tecnico durante le operazioni peritali è dovuta alla mancata considerazione, nella determinazione del dato contrattuale, degli importi dei premi assicurativi e delle spese incasso rata (costi che, invece, sono stati inclusi dal c.t.u. nel ricalcolo dallo stesso operato: cfr. primo cpv. di pag. 17 della relazione del 11.12.2017).

Ora, in base all'art. 121, comma 2, del T.U.B. i premi assicurativi sono inclusi nel costo totale del credito, quali costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, "se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte". Ebbene, sul punto si osserva che l'opponente non ha neppure allegato, prima ancora che provato, che la conclusione del contratto di assicurazione fosse condizione necessaria per ottenere il finanziamento in questione, o per ottenerlo alle condizioni in esso stabilite. Di vero, infatti, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (cfr. primo cpv. di pag. 3) il [REDACTED] si è limitato ad ipotizzare la differenza tra il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento e quello rilevabile dal giudice mediante l'ausilio di un c.t.u, senza specificare i costi non considerati dalla società finanziatrice nella determinazione del T.A.E.G. contrattuale, nè provare la ricorrenza dei presupposti per il ricalcolo dei medesimi dati con l'inclusione di costi omessi. Inoltre, in senso contrario all'inclusione dei costi assicurativi nel T.A.E.G. depone la circostanza che nel testo del medesimo contratto di finanziamento sottoscritto dal [REDACTED] integralmente prodotto in giudizio dalla [REDACTED], e, in particolare, all'interno del riquadro dal titolo "per ottenere il

credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:”, risulta barrata la casella sul “no” con riferimento alla stipula sia di “un’assicurazione che garantisca il credito”, sia di “un altro contratto per servizio accessorio”.

È pertanto infondata la doglianza del [REDACTED] sulla nullità del contratto di finanziamento del 18.6.2013 ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 bis e 121 del T.U.B e, con essa, la pretesa dello stesso opponente di rideterminazione del T.A.E.G. secondo la modalità dettata dal settimo comma del predetto art. 125 bis.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’opposizione deve essere integralmente rigettata.

In virtù del principio della soccombenza, l’opponente va condannato al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio che si liquidano, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 ed avuto riguardo all’attività difensiva svolta da quest’ultima in euro 6.000,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Le spese di c.t.u., come già liquidate con separati decreti in atti, vanno definitivamente poste a carico dell’opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:

- Rigetta integralmente l’opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Tribunale di Palermo dei 10 – 13 aprile 2015;

- Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED]
[REDACTED], delle spese del giudizio nella misura di euro 6000,00,
oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'opponente.

Palermo, 02/09/2021.

Il Giudice

Dott. Filippo Marasà

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.

●